


2013



Comune di Breda di Piave

Regolamento di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore



Approvato con delibera di C.C.
n.48 del 02 agosto 2013
Esecutivo in data 20 agosto 2013

INDICE

Articolo 1. Ambito di applicazione	3
Articolo 2. Definizioni.....	3
Articolo 3. Obbligo di S.C.I.A.	3
Articolo 4. Divieti.....	4
Articolo 5. Manutenzione ed esercizio dei fossi, ponti e tombinamenti privati	4
Articolo 6. Manutenzione ed esercizio fossi in comproprietà pubblico-privata.	4
Articolo 7. Manutenzione dei manufatti presenti all'interno dell'ambito tutelato.	5
Articolo 8. Fossi privati insufficienti	5
Articolo 9. Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi.....	6
Articolo 10. Ponti, tombinamenti e manufatti.....	6
Articolo 11. Prescrizioni particolari	6
Articolo 12. Distanze delle piante dai fossi.	7
Articolo 13. Violazioni e ammende	7
Articolo 14. Entrata in vigore	7
Articolo 15. Rinvio ed altre norme	7
Articolo 16. Sezioni tipo	8

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati e l'Ente Pubblico Comunale, in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali/paesaggistici/naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

Articolo 2. Definizioni

1. per "*fosso*" si intende il cavo dove può scorrere acqua meteorica o di risorgiva che circonda o divide i terreni e le proprietà con una funzione idraulica di scolo e di invaso;
2. Per "*scoline*" si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso;
3. per "*ciglio*" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato del cavo del fosso e il piano campagna;
4. per "*alveo*" si intende la parte di sezione trasversale di un fosso occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal "*fondo*" (parte idealmente orizzontale) e dalle "*sponde*" (parti inclinate).
5. per "*ambito tutelato*" si intende la superficie del fosso aumentata, in entrambi i lati, con una fascia di rispetto della larghezza di **2,5 metri** esternamente al ciglio;
6. per "*zona protetta*" si intende la superficie del fosso aumentata, in entrambi i lati, con una fascia di rispetto della larghezza di **1 metro** esternamente al ciglio;
7. per "*ponte*" si intende la parziale copertura del fosso con manufatti idraulici per una lunghezza massima di **8 metri**, se non diversamente stabilito dalle norme comunali, che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;
8. per "*tombinamento*" si intende la parziale copertura del fosso con manufatti idraulici per una lunghezza superiore a **8 metri** che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;
9. per "*tombamento*" si intende la soppressione di un fosso attuata attraverso il suo riempimento;
10. per "*soggetto responsabile*" si intende il proprietario, interamente o parzialmente, di un fosso;
11. per "*strada privata ad uso pubblico*" si intende una strada privata servente più di 10 nuclei abitativi;

Articolo 3. Obbligo di S.C.I.A.

1. Per realizzare all'interno dell'ambito tutelato:
 - a) manufatti,
 - b) trasformazioni fisiche della sezione dell'alveo,
 - c) interventi per realizzare nuovi fossi,deve preventivamente essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

Articolo 4. Divieti

1. Nei fossi è vietato:
 - d) eseguire manufatti (recinzioni, pavimenti, costruzioni, ecc) all'interno della zona protetta ad esclusione di quanto previsto al successivo art. 10;
 - e) realizzare opere di qualsiasi genere che ostacolano il regolare deflusso delle acque;
 - f) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
 - g) fatte salve ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza privata (accertate dall'Ufficio Tecnico comunale):
 - I. aumentare la pendenza delle sponde;
 - II. sostituire il materiale naturale delle sponde (terreno) con quello artificiale (calcestruzzo, metallo, legno, ecc);
 - h) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane e/o di falda, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
 - i) ridurre il volume di invaso originario dei fossi;
 - j) utilizzare prodotti erbicidi in sostituzione agli sfalci periodici obbligatori, ad esclusione dei trattamenti selettivi (che dovranno avvenire con prodotti a norma).

Articolo 5. Manutenzione ed esercizio dei fossi, ponti e tombinamenti privati

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza
2. I ponti e i tombinamenti sono in manutenzione ai proprietari e/o agli utilizzatori degli stessi.
3. In particolare, per fare in modo che anche in caso di piogge continue il deflusso delle acque si verifichi regolarmente, i soggetti responsabili dovranno:
 - a) tagliare con regolarità tutte le erbe che nascono nei fossi. Tale taglio dovrà prevedere sia i vegetali collocati sulle sponde che quelli collocati sul fondo;
 - b) tenere liberi dal fango i fossi, le luci dei ponti e i tombinamenti;
 - c) rimuovere immediatamente gli oggetti (alberi, erbe, rifiuti, ecc) che per qualsivoglia causa siano caduti nell'alveo;

Articolo 6. Manutenzione ed esercizio fossi in comproprietà pubblico-privata.

1. Le azioni di manutenzione ed esercizio dei fossi in comproprietà pubblico-privata sono quelle contemplate al precedente art.5.
2. La titolarità delle azioni viene diversificata in tre ambiti di intervento: sponde e tombinamenti (di un unico soggetto responsabile), e alvei-ponti (di più soggetti responsabili).
3. La manutenzione della sponda è in capo al soggetto responsabile.
4. La manutenzione dei tombinamenti è in capo al comune in quanto rete pubblica delle acque meteoriche.

5. La manutenzione degli alvei-ponti richiede una gestione congiunta pubblico-privato. Qualora non sia stata eseguita dai soggetti responsabili privati viene demandata all'Ufficio Tecnico comunale il quale provvede ad individuare e programmare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.
6. Le modalità di intervento negli alvei-ponti utilizzate dall'Ufficio Tecnico saranno le seguenti:
 - a) comunicazione degli interventi da eseguire a mezzo di notifica con raccomandata a/r;
 - b) esecuzione dei lavori e deposito sulla riva dei soggetti responsabili privati del materiale di risulta. Eventuali altri materiali estranei (oggetti in plastica, vetro, metallo, legno, ecc.) dovranno essere raccolti preventivamente e consegnati al servizio di raccolta loro destinato con addebito del 50% dei costi di smaltimento;
 - c) nel caso in cui il proprietario o il conduttore del fondo non sia disponibile al deposito del materiale, dovrà darne comunicazione al Comune entro 15 gg dalla data di notifica di cui alla precedente lettera a) e il materiale non depositato sulla riva sarà smaltito a termini di legge con addebito del 50% dei costi di indagini (se richieste), escavazione, trasporto e smaltimento.
7. L'Ufficio Tecnico comunale valuterà caso per caso se l'eventuale vicinanza di fonti di pressione (abitati, scarichi, tipi di concimazioni e/o spandimenti praticati in zona, infrastrutture, ecc.) possa costituire indizio per consigliare l'effettuazione di preventive analisi ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 - Testo Unico Sull'Ambiente - e seguenti. In tal caso, ci sarà una ripartizione al 50% dei costi di indagini ed eventuali trasporti/smaltimenti.
8. Gli interventi programmati dovranno essere eseguiti nei periodi compatibili con le attività colturali in atto dei fondi, ad esclusione di interventi urgenti indifferibili.

Articolo 7. Manutenzione dei manufatti presenti all'interno dell'ambito tutelato.

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria o superiori (come definiti dal D.P.R. 380/2001) su manufatti presenti all'interno della zona protetta, la cui presenza non è permessa ai sensi del presente regolamento, comporta lo spostamento degli stessi all'esterno della zona protetta, con costi a carico del soggetto proprietario del manufatto,

Articolo 8. Fossi privati insufficienti

1. I fossi privati il cui vaso risulti insufficiente al normale deflusso dell'acqua che in essi si riversa dovranno essere risezionati a cura e spese dei soggetti responsabili.
2. In caso di inadempienza o di possibile danno provocato, l'Ufficio Tecnico comunale:
 - a) comunica all'inadempiente gli interventi da eseguire ed il termine degli stessi a mezzo notifica con raccomandata a/r;
 - b) scaduto il termine senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente;
 - c) applica le sanzioni per le violazioni accertate.

Articolo 9. Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. La realizzazione di fossi, la modifica o la trasposizione di quelli esistenti, è subordinata al rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
2. Per lo scavo di fossi la sponda dovrà essere a scarpa naturale, con una pendenza minore/uguale a 45°.
3. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale o vicinale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dal ciglio alla carreggiata stradale.
4. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di nuovi fossi in adiacenza ad una strada comunale o ad uso pubblico, la loro distanza dalle stesse non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dal ciglio della carreggiata stradale al ciglio del fosso, con un minimo di **3 metri**.

Articolo 10. Ponti, tombinamenti e manufatti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e motivazioni di pubblica utilità accertate dall'Ufficio Tecnico comunale:
 - a) i ponti sono ammessi;
 - b) i tombinamenti sono vietati;
 - c) i tombamenti sono vietati.
2. Fermo quanto affermato al precedente comma 1:
 - a) l'esecuzione dei ponti e dei tombinamenti deve essere realizzata senza ridurre la sezione idraulica utile del fosso, ad esclusione degli spessori dei manufatti tecnicamente necessari (soletta in cls, ecc). Nel caso di utilizzo di tubazioni si prescrive l'uso di quelli rettangolari (vedi sezione 3).
 - b) le dimensioni delle sezioni di progetto dei tombinamenti dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il rispetto della normativa vigente in termini di mantenimento del volume d'invaso preesistente e di rispetto dei tempi di deflusso previsti.

Articolo 11. Prescrizioni particolari

1. Nei fossi confinanti con dei fondi agricoli dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza non inferiore ad **1 metro** dal ciglio dei fossi e coperte con manto erboso permanente.
2. Nei fondi confinanti direttamente (quindi in assenza di un fosso a cielo aperto) con strade comunali o private ad uso pubblico, devono essere costituite delle fasce di rispetto di almeno **2,5 metri** non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione delle eventuali caditoie stradali ed il danneggiamento delle strade. Tali fasce di rispetto devono essere coperte con manto erboso permanente.

3. Dovrà essere a cura dei proprietari dei fondi realizzare i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare scolo delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori.

Articolo 12. Distanze delle piante dai fossi.

1. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.
2. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi.
3. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di **1 metro**, fatte salve comunque le distanze previste dal C.C. in materia di confine, dal codice della strada e da altre disposizioni in materia.
4. Le alberature e siepi esistenti potranno essere rimosse dal Comune qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatte salve le essenze, arboree, arbustive, erbacee o altre opere o manufatti tutelate dalle normative in vigore. In ogni caso giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alla distanza sopra stabilite.

Articolo 13. Violazioni e ammende

1. Il Comune riterrà obbligati solidalmente i soggetti responsabili in relazione ai danni eventualmente causati dall'inosservanza di quanto espresso nelle norme del presente Regolamento.
2. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico comunale e dagli agenti di Polizia Locale.
3. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.


Articolo 14. Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art.74 dello statuto comunale.


Articolo 15. Rinvio ed altre norme

1. Per tutto ciò che non è previsto, si rinvia alle leggi vigenti, nonché alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L. n. 215/1933; L.R. n. 12/2009) e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti, al Nuovo codice della strada ed ai Regolamenti Comunali in materia.


Articolo 16. Sezioni tipo



SEZIONE 1



SEZIONE 2



SEZIONE 3

Breda di Piave, li 20 agosto 2013